



il Patronato della CGIL



Sede Centrale

Area delle Politiche dei diritti e del benessere

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268

Internet : <http://www.inca.it>

E-mail : politiche-previdenziali@inca.it

Roma, 14 dicembre 2015
Prot. n. 137

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dip. Politiche Sociali CGIL
Al SPI - CGIL
LORO SEDI

All.: 3

Oggetto: Riepilogo disposizioni sul computo nella gestione separata

Con la presente nota riepiloghiamo le disposizioni sul computo nella gestione separata, istituito dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 282/1996.

Come è noto, questa norma consente l'utilizzo nella gestione separata INPS dei periodi di lavoro dipendente – pubblico e privato - e autonomo posseduti in altre gestioni.

Al riguardo, l'INPS ha fornito istruzioni con circolari n. 112/1996 (parte seconda, punto 1) e n. 108/2002 (punto 2), con messaggi n. 257/2003 e n. 219/2013 (punto 7) e da ultimo con circolare n. 184 del 18.11.2015. 

Alleghiamo alla presente le risposte della Direzione Centrale INPS del 2.4.2015 e del 18.12.2009, nonché il messaggio n. 18730/2013 (non pubblicato), di seguito citati.

Cari saluti.

p. il Settore Previdenza
Caterina Di Francesco

Il Coordinatore dell'Area
Giuliano Ferranti

p. il Collegio di Presidenza
Fulvia Colombini

DISPOSIZIONI SUL COMPUTO NELLA GESTIONE SEPARATA

INDICE

Sommario

L'art. 3 del DM n. 282/1996 ha previsto la facoltà di computo nella gestione separata dei periodi di contribuzione accreditati nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nei fondi esclusivi e sostitutivi e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai fini del diritto e misura dei trattamenti pensionistici a carico della gestione stessa. Per esercitare questa facoltà bisogna soddisfare le condizioni previste per l'opzione al sistema contributivo.

1. Premessa
2. Destinatari e condizioni
3. Prestazioni pensionistiche conseguibili
 - 3.1 Pensioni di vecchiaia
 - 3.2 Pensioni anticipate
 - 3.3 Assegno ordinario di invalidità
 - 3.4 Pensione di inabilità
 - 3.5 Pensione indiretta ai superstiti
 - 3.6 Pensione supplementare
4. Calcolo dei trattamenti
5. Procedimento
6. Liquidazione della pensione in regime di computo
7. Periodi contributivi successivi alla decorrenza della pensione in computo

1. Premessa

L'art. 3 del DM 282/1996 recita *“Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”*. 

Questa facoltà consente quindi di utilizzare gratuitamente periodi assicurativi non coincidenti posseduti in altre gestioni nell'ambito della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico.

Come è noto, l'obbligo assicurativo nella gestione separata è stato istituito dal:

- 1° aprile 1996 per i soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale;
- 30 giugno 1996 per coloro che erano già pensionati (compresi i titolari di reversibilità) o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.

Sono diverse le categorie di lavoratori che versano o hanno versato contributi in questa gestione: collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti senza cassa previdenziale titolari di partita IVA, associati in partecipazione, venditori a domicilio, autonomi occasionali, prestatori di lavoro accessorio retribuiti con buoni lavoro (voucher), ecc..

Rammentiamo che in questa gestione per l'accredito dei contributi vige il criterio di cassa e non di competenza. Pertanto i contributi sono accreditati con riferimento all'anno solare nel quale sono stati versati i compensi e non per il periodo in cui si è svolta l'attività: ad un'attività lavorativa effettuata in un determinato anno può non corrispondere alcun versamento e accredito contributivo se il compenso è erogato nell'anno successivo; al contrario, può sussistere accredito di contribuzione in un anno in cui non sia stata svolta alcuna attività se, in tale anno, è stato erogato un compenso relativo ad attività svolta in anni precedenti 

Dall'anno 2002 per i collaboratori si applica il c.d. “principio di cassa allargato” e si considerano percepiti nel periodo d'imposta gli emolumenti corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo.

Il versamento della contribuzione va effettuato anche su imponibili modesti poiché non sono fissati dei limiti minimi di versamento della contribuzione come accade per gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (solo in alcuni casi – venditori porta a porta e autonomi occasionali - il versamento è legato al superamento di un determinato compenso annuo).

 Tuttavia, è previsto un minimale contributivo per l'accredito del periodo: si accredita l'intero anno qualora sia stato versato un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito per i commercianti. In caso di contribuzione annua calcolata su importo inferiore al predetto minimale, i mesi di contribuzione da accreditare vengono ridotti in proporzione (nel risultato non si tiene conto dei decimali). I contributi vengono

accreditati continuativamente a partire dal mese di gennaio fino a copertura di 12 mesi, ad eccezione dell'anno di iscrizione alla gestione separata.

Pertanto, ad un iscritto da tempo alla gestione separata che nel 2015 ha avuto un compenso superiore a € 15.548,00 (minimale dei commercianti) sarà accreditato l'intero anno. Con un compenso di € 7.774,00 saranno invece accreditati i primi 6 mesi del 2015. Per l'accredito di un mese di contribuzione il compenso percepito nel 2015 deve essere quindi di almeno € 1.296.

2. Destinatari e condizioni

Il computo può essere esercitato da soggetti iscritti - o dai superstiti di iscritti – alla gestione separata che possiedono contributi presso:

- l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti privati e autonomi;
- i fondi esclusivi e sostitutivi.

Restano quindi esclusi dal computo i periodi accreditati nelle casse libero professionali 

Sono considerati iscritti alla gestione separata i lavoratori in possesso di almeno un contributo mensile accreditato in tale gestione. Lo "status" di iscritto non viene meno con la cessazione dell'attività che ha dato luogo all'obbligo contributivo in quanto vige solo l'obbligo di iscrizione e non di cancellazione 

Rispondendo ad un nostro quesito, la Direzione Centrale INPS ha precisato che il computo può essere effettuato anche se i periodi accreditati nella gestione separata sono tutti coincidenti con parte di quelli posseduti in altre gestioni (risposta del 2.4.2015 

Per avvalersi di questa facoltà, è necessario soddisfare le condizioni richieste per esercitare l'opzione al sistema contributivo:

- un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995;
- possedere almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 collocati dopo il 31.12.1995.

Ai fini dell'accertamento delle anzianità contributive si considera tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal soggetto, al momento dell'esercizio della facoltà, nella gestione separata e in quelle destinarie della normativa sul computo, purché non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Gli eventuali periodi coincidenti vengono conteggiati solo una volta. L'anzianità contributiva viene perfezionata considerando anche i periodi assicurativi risultanti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi per il diritto alle prestazioni 

Come già precisato con nostra circolare n. 10 del 28.1.2013 alla quale rimandiamo, se il lavoratore non soddisfa le condizioni richieste per l'esercizio dell'opzione, in

determinati casi, dopo attenta valutazione con la nostra consulenza legale, è consigliabile proseguire con il contezioso.

L'INPS ha chiarito che sono esclusi da questa facoltà i lavoratori:

- c.d. "contributivi puri", privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 nelle gestioni destinarie della normativa sul computo (non sussistono infatti le condizioni per l'opzione);
- che al 31.12.1995 sono in possesso di sola contribuzione in gestioni che non si possono computare (es. in casse libero professionali);
- in possesso di contribuzione precedente il 1° gennaio 1996 che ha già dato luogo ad un trattamento pensionistico 

Il computo può essere effettuato anche se l'assicurato ha maturato il diritto autonomo a pensione in una gestione o se è già titolare di pensione. In questo ultimo caso, la contribuzione che ha dato luogo a pensione non è valutabile ai fini dell'accertamento dei requisiti per il computo.

L'INPS ha precisato che il computo deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è quindi possibile il computo parziale, sia per quanto riguarda le gestioni destinarie di questa normativa, sia per quanto riguarda i periodi contributivi posseduti nella singola gestione. 

3. Prestazioni pensionistiche conseguibili

I trattamenti pensionistici conseguibili con il computo sono i seguenti:

- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione indiretta ai superstiti;
- pensione supplementare.

Con l'esercizio del computo, l'assicurato consegue un trattamento a carico della gestione separata. Come già precisato nella nostra circolare n. 10 del 28.01.2013, i requisiti di accesso e di calcolo saranno, quindi, quelli previsti per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31.12.1995.

Per il perfezionamento dell'anzianità contributiva richiesta, ai fini del diritto a pensione, i periodi coincidenti vengono conteggiati una sola volta.

3.1 Pensioni di vecchiaia

Ai sensi della legge 214/2011, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per gli assicurati antecedentemente il 1° gennaio 1996, ma a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte quello dell'assegno sociale (€ 643,67 mensili nel 2012, diventati € 672,78 nel 2015), come da tabella che segue 

Pensione di vecchiaia in computo

Periodo	Età pensionabile (anni e mesi)		Anzianità contributiva (anni)	Importo minimo di pensione
	Lavoratrici	Lavoratori		
2012	63 e 6	66	20	1,5 volte l'importo sociale (rivalutato dal 2013)
2013	63 e 9	66 e 3		
2014-2015	64 e 9	66 e 3		
2016-2017	66 e 1	66 e 7		
2018	66 e 7			

Ai fini del raggiungimento dei 20 anni concorre tutta la contribuzione accreditata, compresa quella figurativa.

Dal 1° gennaio 2019 ci sarà un ulteriore adeguamento legato all'incremento della speranza di vita. Da questa data seguiranno adeguamenti con cadenza biennale. In ogni caso, nel 2021 l'età pensionabile non potrà comunque essere inferiore a 67 anni.

La legge 214/2011, inoltre, ha disposto che all'età di 70 anni si accede alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall'importo maturato.

Anche in questo caso, purtroppo, l'INPS ha adeguato il requisito anagrafico di 70 anni alla speranza di vita, come da seguente tabella.

Pensione di vecchiaia in computo senza requisito di importo minimo

Periodo	Età anagrafica minima (anni e mesi)	Anzianità contributiva "effettiva" minima (anni)	Importo minimo di pensione
2012	70	5	Non richiesto
2013-2014-2015	70 e 3		
2016-2017-2018	70 e 7		

L'INPS considera contribuzione "effettiva" solo quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), escludendo quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal momento che per esercitare il computo bisogna soddisfare le condizioni per l'opzione, ne consegue che, in ogni caso, il lavoratore deve comunque possedere 15 anni di anzianità contributiva.

Così come previsto dalla legge 335/1995 (art. 1, comma 40), le **lavoratrici madri** possono anticipare l'età del pensionamento (indicata nelle precedenti due tabelle) di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure, in alternativa, optare per u

calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (di 1 anno con uno o due figli, di 2 anni con almeno tre figli).

Salvaguardia previgenti requisiti

I lavoratori che hanno maturato i requisiti richiesti per il diritto a pensione di vecchiaia entro il 31.12.2007 o entro il 31.12.2011 continuano ad accedere al pensionamento con la normativa vigente in quegli anni (legge 243/2004, art. 1, commi 3 e 5 e legge 214/2011, art. 24, comma 3).

Analogamente a quanto disposto per gli optanti al sistema contributivo, la salvaguardia per gli assicurati che hanno perfezionato i requisiti entro il 2007 o entro il 2011 è estesa anche al caso in cui la facoltà di computo nella gestione separata venga esercitata successivamente (messaggi INPS n. 29224/2007 e n. 219/2013).

In questi casi, l'INPS richiede il perfezionamento, al 31.12.2007 e al 31.12.2011, sia dei requisiti amministrativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia (compreso importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale se di età inferiore a 65 anni), sia quelli richiesti per l'esercizio della facoltà di opzione (15 anni di contribuzione di cui almeno 5 successivi al 31.12.1995), ancorché eserciti la predetta facoltà successivamente al 31.12.2011.

Ricordiamo che fino al 31.12.2007 si accedeva alla pensione di vecchiaia con i requisiti previsti dall'art. 1, comma 20, della legge 335/1995: 57 anni di età (sia per gli uomini che per le donne), 5 anni di contribuzione effettiva, importo della pensione pari ad almeno 1,2 volte quello dell'assegno sociale (€ 467,23 nel 2007) se di età inferiore a 65 anni.

Dal 1° gennaio 2008 al 31.12.2011, per effetto della modifica apportata dalla legge 243/2004, art. 1, comma 6, lettera b), la pensione di vecchiaia si conseguiva al perfezionamento di: 60 anni di età se donna e 65 anni se uomo, 5 anni di contribuzione effettiva e importo della pensione non inferiore a 1,2 volte quello dell'assegno sociale (€ 501,74 nel 2011) se donna di età inferiore a 65 anni. In questo periodo si applicava anche il regime delle decorrenze.

Attenzione:

nel verificare i requisiti maturati entro il 31.12.2007 e il 31.12.2011, bisogna tener sempre presente che le lavoratrici madri possono anticipare l'età pensionabile di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure, in alternativa, optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (messaggio INPS n. 18730 del 19.11.2013).

 L'INPS, con circolare n. 184/2015, ha di nuovo ribadito che la pensione di vecchiaia in computo - sussistendone tutti i requisiti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa dipendente - non può decorrere anteriormente al primo giorno del mese successivo all'esercizio del computo 

Con l'occasione vi informiamo che diverse sentenze di Tribunale (in particolare Milano e Parma) hanno concesso la decorrenza "retroattiva", dal mese successivo alla

maturazione dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia in computo (quindi arretrati ed eventuali supplementi).

3.2 Pensioni anticipate

La pensione anticipata si consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista per gli assicurati antecedentemente il 1° gennaio 1996, come da tabella seguente.

Pensione anticipata con computo

Periodo	Anzianità contributiva (anni e mesi)	
	Donne	Uomini
2012	41 e 1	42 e 1
2013	41 e 5	42 e 5
2014-2015	41 e 6	42 e 6
2016-2017-2018	41 e 10	42 e 10

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo ad esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per i periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (1 anno di lavoro viene considerato 1 anno e 6 mesi) 

La legge 214/2011 ha introdotto una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato per coloro che hanno il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, al compimento di 63 anni di età, a condizione che risultino in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'importo minimo di pensione alla decorrenza non risulti inferiore a 2,8 volte quello dell'assegno sociale (€ 1.201,51 mensili nel 2012, diventati € 1.255,86 nel 2015).

Anche per questa tipologia di pensione il requisito anagrafico è stato adeguato agli incrementi della speranza di vita, come da seguente tabella.

Ulteriore pensione anticipata con computo

Periodo	Età anagrafica (anni e mesi)	Anzianità contributiva "effettiva" (anni)	Importo minimo di pensione
2012	63	20	2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (rivalutato dal 2013)
2013-2014-2015	63 e 3		
2016-2017-2018	63 e 7		

Come già chiarito, per contribuzione "effettiva" si intende quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

3.3 Assegno ordinario di invalidità

A differenza della totalizzazione (DLgs. 42/2006) e del cumulo (L. 228/2012), il computo può essere esercitato anche per il conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità. In questo caso, i requisiti sanitari e amministrativi sono quelli previsti dalla legge 222/1984.

Pertanto, per ottenere l'assegno in computo sono richiesti - oltre alle condizioni per esercitare l'opzione (anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995, almeno 15 anni di contribuzione complessiva di cui 5 collocati dal 1.1.1996) - i seguenti requisiti:

- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 5 anni di contribuzione e assicurazione di cui 3 anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Poiché il relativo trattamento soggiace al regime contributivo, tale regime continuerà ad operare anche in sede di trasformazione in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei relativi requisiti.

Nei casi in cui il titolare di assegno di invalidità con computo versi altra contribuzione successiva alla decorrenza del trattamento in una 

- delle gestioni computate, la trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia opera d'ufficio, secondo le regole di carattere generale;
- gestione non computata, l'interessato può riesercitare il computo al fine di valorizzare tale contribuzione per il perfezionamento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, a condizione che trattasi di contribuzione versata in una gestione destinataria della normativa sul computo.

Nei casi in cui l'assegno ottenuto con il computo venga revocato o non confermato, i periodi coinvolti non sono più vincolati a questa facoltà. I periodi computati, quindi, tornano "liberi" e possono essere oggetto di ricongiunzione, totalizzazione, cumulo o di diritto autonomo a pensione (risposta Direzione Centrale INPS del 2.9.2010 ad un nostro quesito). 

Come già detto, se il lavoratore non soddisfa le condizioni per l'esercizio dell'opzione, dopo attenta valutazione, è consigliabile proseguire con il contenzioso (vedi circolare INCA n. 10 del 28.1.2013).

3.4 Pensione di inabilità

Il computo può essere esercitato anche per il conseguimento della pensione di inabilità. In questo caso, i requisiti sanitari e amministrativi sono quelli previsti dalla legge 222/1984.

Pertanto, per ottenere il trattamento sono richiesti - oltre alle condizioni per l'esercizio dell'opzione (anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995, almeno 15 anni di contribuzione complessiva di cui 5 collocati dal 1.1.1996) - i seguenti requisiti:

- inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- almeno 5 anni di contribuzione e assicurazione di cui 3 anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Nei casi in cui il richiedente la pensione di inabilità non abbia esercitato il computo, o non ne ricorrano le condizioni, ed ha versato contribuzione in più gestioni, maturando il diritto autonomo in una singola gestione, la pensione di inabilità viene liquidata d'ufficio in regime di cumulo di cui alla legge 228/2012, art. 1, comma 240 (vedi circolare INCA n. 71 del 9.10.2014, parte seconda). 

La maggiorazione convenzionale viene determinata con riferimento ai 60 anni di età (sia per gli uomini che per le donne). Nella determinazione dell'anzianità contributiva non superiore a 40 anni, i periodi contributivi computati concorrono con quelli maturati nella gestione separata.

3.5 Pensione indiretta ai superstiti

Il computo può essere esercitato dai superstiti di assicurato per il conseguimento della pensione indiretta.

Per la pensione indiretta vengono richiesti al dante causa il possesso di almeno 15 anni di contributi oppure 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di morte.

Si rammenta che per esercitare il computo il defunto, alla data del decesso, deve possedere anche le condizioni per esercitare l'opzione al sistema contributivo (anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995, 15 anni di contribuzione di cui 5 collocati dal 1.1.1996).

La pensione indiretta col computo decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato.

3.6 Pensione supplementare

I pensionati (a carico di qualsiasi gestione o cassa) che si sono rioccupati versando contribuzione nella gestione separata, nell'assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nelle forme esclusive e sostitutive possono esercitare la facoltà di computo e chiedere, nell'ambito della gestione separata, la pensione supplementare qualora non perfezionino un diritto autonomo a pensione nella predetta gestione.

Poiché il lavoratore deve soddisfare le condizioni previste per l'opzione, ne consegue che per ottenere la pensione supplementare deve comunque possedere 15 anni di contribuzione di cui 5 collocati dal 1.1.1996, nonché un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995.

Per la valutazione dell'anzianità contributiva non si prendono in considerazione i contributi che hanno già dato luogo alla pensione di cui il richiedente è titolare.

Per la pensione supplementare viene richiesta l'età pensionabile vigente nella gestione separata al momento della presentazione della domanda (nel 2015 pari a 64 anni e 9 mesi per le donne e a 66 anni e 3 mesi per gli uomini).

4. Calcolo dei trattamenti

Il trattamento pensionistico viene calcolato interamente con il sistema contributivo.

Nella determinazione del montante contributivo si applicano i criteri e le aliquote di computo delle singole gestioni e vengono conteggiati anche i periodi coincidenti temporalmente.

Per la liquidazione della pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, come già detto, la maggiorazione convenzionale viene determinata con riferimento ai 60 anni di età, nella misura massima di 40 anni di contribuzione considerando l'anzianità contributiva complessiva (periodi computati e quelli maturati nella gestione separata) 

Nel calcolare la media delle basi pensionabili annue in relazione alla quale viene determinata la maggiorazione per inabilità, si prendono a riferimento i redditi relativi alle ultime 260 settimane di contribuzione versate nella gestione separata antecedenti la decorrenza della pensione, anche se non ultima. Pertanto, non vengono presi in considerazione, ai fini della predetta media, i redditi relativi ai periodi contributivi nelle gestioni computate. La retribuzione media sarà moltiplicata per l'aliquota di computo vigente nella gestione separata al momento della decorrenza della pensione di inabilità.

La pensione ottenuta con il computo non viene integrata al trattamento minimo 

5. Procedimento

Il computo va esercitato contestualmente alla domanda di pensione.

Occorre precisare che per il computo non è richiesto il formale esercizio della facoltà di opzione, anche se bisogna soddisfarne le condizioni.

Pertanto, gli interessati devono presentare domanda di pensione contributiva con contestuale richiesta di computo di altra contribuzione ai sensi all'art. 3 del DM 282/1996 (da chiedere nella nota, vista l'assenza di specifica procedura) 

Con circolare n. 184/2015 l'INPS ha precisato che in assenza di specifica richiesta di computo da parte dell'interessato nella domanda di pensione non applicherà questo istituto e la prestazione sarà liquidata solo con la contribuzione accreditata nella gestione separata.

6. Liquidazione della pensione in regime di computo

Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS.

Con la recente circolare, l'INPS ha comunicato che le procedure delle pensioni delle gestioni private sono state aggiornate al fine di consentire la liquidazione delle pensioni in regime di computo.

Le categorie alfabetiche attribuite sono le seguenti:

- VOAUT per le pensioni di vecchiaia, anticipata e supplementare;
- IOAUT per i trattamenti di invalidità;
- SOAUT per la pensione ai superstiti.

La procedura invia il modello TE08 automatico, con le stesse modalità delle altre prestazioni.

La pensione in computo, come già detto, non viene integrata al trattamento minimo. Di conseguenza, neanche le pensioni di vecchiaia derivanti da trasformazione di assegni ordinari di invalidità ottenuti col computo e le pensioni di reversibilità di un trattamento diretto già liquidato col computo non vengono integrate al trattamento minimo 

Sulle pensioni a carico della gestione separata non vengono liquidate neanche le maggiorazioni sociali: rispondendo ad un nostro quesito, infatti, l'INPS ha precisato che, anche se ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale e del relativo incremento non assume rilievo il sistema di calcolo delle pensioni, *“I benefici in esame non spettano invece, allo stato attuale della legislazione, sulle pensioni a carico della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”* (risposta Direzione Centrale INPS del 18.12.2009) 

Sempre per la stessa motivazione, sulle pensioni liquidate nella gestione separata, l'INPS non eroga né l'assegno al nucleo familiare (ANF), né gli assegni familiari (AF) previsti nelle gestioni degli autonomi.

7. Periodi contributivi successivi alla decorrenza della pensione in computo

I contributi versati nella gestione separata dopo la decorrenza della pensione con computo saranno valorizzati, a domanda dell'interessato, con la liquidazione del supplemento. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

I contributi versati nel FPLD, nelle gestioni speciali lavoratori autonomi, nelle gestioni sostitutive ed esclusive dopo la decorrenza della pensione con computo, invece, *“in mancanza di specifiche disposizioni normative”*, secondo l'INPS *“non possono dar luogo né ad un supplemento di pensione né ad una pensione supplementare”*. Pertanto, per un vuoto legislativo, secondo l'Istituto previdenziale, i predetti contributi potranno essere valorizzati solo al raggiungimento di un diritto autonomo a pensione, visto che l'art. 1 comma 3 del DM 282/1996 disciplina solo il caso di supplementi per contribuzione versata nella gestione separata senza fare alcun riferimento ad altre tipologie di contribuzione 

Per il riconoscimento di un'autonoma pensione, nell'individuare l'anzianità contributiva al 31.12.1995, non si tiene conto dei contributi utilizzati nel computo: trovano quindi applicazione i requisiti previsti per i c.d. contributivi puri.

E' chiaro che nei casi di mancata maturazione del diritto autonomo a pensione, valuteremo con la nostra consulenza legale la possibilità di proseguire con il contenzioso.